

Allegato A) alla raccolta n. 19817

STATUTO

Titolo I

Art. 1

Denominazione

È costituita una società per azioni denominata
S.A.P.NA. "Sistema Ambiente Provincia di Napoli"
S.p.A., per la gestione del ciclo integrato dei
rifiuti, ai sensi della LRC 4/2007 e s.m.i.,
dell'OPCM n.3746/2009, così come modificato ed
integrato ex OO.PCM 3775/2009 e 3812/2009, della
normativa comunitaria e nazionale vigente.

Art. 2

Sede

La società ha sede legale nel comune di Napoli.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire
e di sopprimere ovunque sedi secondarie ed unità
locali operative (quali succursali, filiali o
uffici amministrativi senza stabile rappresen-
tanza) ovvero trasferire la sede sociale
nell'ambito del medesimo Comune indicato.

Art. 3

Oggetto

La società ha per oggetto l'esercizio del servi-
zio di gestione integrata dei rifiuti, nella

provincia di Napoli, ivi compresi - a titolo non esaustivo - ricognizione e censimento degli impianti, gestione e manutenzione dei siti, bonifica degli stessi, iniziative finalizzate alla diffusione di attitudini, culture e comportamenti di salvaguardia e tutela dell'ambiente.

L'esercizio avverrà secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia, economicità ed autonomia economica, finanziaria e patrimoniale, in conformità alle direttive comunitarie, alla normativa nazionale - ivi compresa quella emanata in fase emergenziale - e regionale di settore.

La società, nel conseguimento dell'oggetto sociale potrà:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili dall'organo amministrativo; le operazioni bancarie e immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;

- avviare con le altre province della regione Campania, od anche con altri enti, e con le società da esse partecipate aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sinergie

volte al miglioramento dei processi e delle attività aziendali;

- provvedere alla fornitura di impianti e realizzare fabbricati ed altre opere edili necessarie all'installazione e/o alla gestione dei prodotti, sistemi e servizi predetti, anche rilevando aree e stabilimenti per ampliarli, trasformarli e riattivarli;

- progettare, fornire, installare *ex novo* impianti o costruzioni tecnologiche, nonché ampliare sistemi che abbiano attinenza o correlazione con il ciclo integrato dei rifiuti ai fini

del miglioramento della gestione di quest'ultimo, incluso lo sfruttamento energetico effettuato per il tramite di attività impiantistiche direttamente o indirettamente collegate al ciclo stesso;

- prestare garanzie reali o personali, in particolare fidejussioni, esclusivamente per obbligazioni proprie; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali, personali e finanziarie; partecipare a consorzi ed associazioni temporanee di imprese;

- assumere, mai a titolo prevalente, interessenze e partecipazioni in altre imprese, Società, Consorzi, Enti aventi scopi analoghi o affini;

- affidare a terzi, anche mediante procedure competitive di evidenza pubblica, singole attività costituenti il suo oggetto sociale, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.

Art. 4

Durata

La durata della società è fissata sino al trentuno dicembre duemilase sessanta (31/12/2060), salvo proroga con delibera dell'Assemblea dei soci.

Titolo II

Art. 5

Capitale sociale ed azioni

Il capitale sociale è fissato in Euro 3.000.000,00 (tremilioni) diviso in 300.000 (trecentomila) azioni da Euro 10,00 (dieci) ciascuna; il loro possesso conferisce ai loro possessori uguali diritti.

L'azione è indivisibile. In caso di comproprietà su di essa si applica la disciplina di cui all'art.2347 c.c.

Nel caso di eventuale acquisto di azioni, da

parte di soggetti diversi dalla Provincia, la partecipazione sociale della Provincia non potrà mai essere inferiore al 51% (cinquantunopercento).

Le residue azioni potranno essere intestate agli Enti Locali ricompresi nel territorio provinciale ovvero a privati; in ogni caso, i soci privati dovranno essere scelti con procedure competitive di evidenza pubblica secondo criteri che saranno preventivamente definiti in ossequio alla normativa vigente.

I soci privati non possono essere titolari singolarmente di una quota azionaria inferiore al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale.

Con successive modifiche statutarie si potranno creare nuove categorie di azioni fornite di diritti diversificati.

Ogni categoria di azioni contiene titoli di uguale valore e di uguali diritti per i possessori.

Art. 6

Soci

La Provincia di Napoli è unico socio della società, fermo restando la possibilità di acquisizione di parte del capitale sociale da parte di

altri soci pubblici o privati, nel rispetto del tetto minimo di capitale sociale della Provincia e del principio di proporzionalità tra partecipazione pubblica e privata, previsti dal presente statuto.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Il domicilio legale dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare eventuali variazioni.

In mancanza di indicazione del domicilio nel libro soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica (per le persone fisiche) e/o alla sede legale (per le persone giuridiche).

Art.7

Cessione di azioni

Le azioni sono alienabili. La alienazione da parte dei soci è sottoposta alle seguenti condizioni, fatta salva l'ipotesi in cui detta alienazione debba avvenire tramite procedura ad evidenza pubblica con criteri di partecipazione che saranno preventivamente definiti dall'assemblea ordinaria, in ossequio alla normativa vigente.

Il socio che intenda alienare, in tutto od in

parte, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione correlati alla emissione di nuove azioni, ovvero costituire o cedere diritti di godimento o di garanzia su dette azioni, deve darne comunicazione, con raccomandata A/R, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, specificando l'identità del proposto acquirente e le condizioni negoziali. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico, comunica detta notizia, entro i trenta giorni successivi, agli altri soci - anche a mezzo telefax o posta elettronica - i quali, nei trenta giorni successivi alla comunicazione ad essi pervenuta, possono comunicare all'Organo Amministrativo la propria volontà di acquistare le predette azioni, diritti di opzione, di godimento o di garanzia secondo le condizioni comunicate.

Entro i successivi quindici giorni l'Organo Amministrativo comunica le proposte di acquisto all'alienante che, all'esito di questa, rimane vincolato.

Nel caso in cui il descritto diritto di prelazione venga esercitato da più soci, le azioni, i diritti di opzione, di godimento o di garanzia

che ne costituiscono l'oggetto vengono attribuiti proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale.

In caso di mancato esercizio della prelazione, l'operazione di trasferimento deve essere eseguita entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla scadenza del termine di prelazione stesso ed in particolare, in caso di pluralità di soci, a decorrere dalla data in cui scade l'ultimo termine del socio cui sia giunta l'ultima comunicazione di cui al comma 2° del presente articolo;

decorso detto termine di 120 (centoventi) giorni il socio che intenda effettuare il trasferimento è tenuto a riproporre la procedura di esercizio della prelazione.

Il trasferimento e/o l'acquisto di azioni, in qualunque forma, in violazione di quanto previsto dal presente statuto, sono inefficaci nei confronti della società.

Art. 8

Aumento di capitale

Il capitale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura, di aziende e/o di rami aziendali, di crediti, di contratti di servizio per l'erogazione di servizi pubblici locali,

di concessioni di uso di beni pubblici, ed anche di azioni avente diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando il capitale esistente non sia stato integralmente versato.

La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro.

I soci hanno il diritto di opzione in caso di emissione di nuove azioni, a norma di legge.

In vigore dal 30/9/2010

Art. 9

Riduzione di capitale

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, rispettando i limiti dei quorum qualificati.

Art. 10

Patrimoni destinati

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ex artt.2447 bis e ss. C.c.

Art. 11

Finanziamenti dei soci

I soci possono eseguire, in conformità alle vigenti disposizioni di carattere civilistico e fiscale ed anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti a fondo perduto o infruttiferi.

Salva diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi.

In caso di versamenti in conto capitale, le re-

lative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite

a diretto aumento del capitale di qualunque importo, previa conforme delibera assembleare.

La società potrà ricevere finanziamenti dai soci con obbligo di restituzione anche in conformità del d.lgs.385/93 e s.m.i.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci non potrà avvenire senza previa delibera dell'Assemblea dei soci.

Art.12

Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni ordinarie o convertibili, entro i limiti e con le modalità

previste dalle vigenti leggi.

Art. 13

Controllo economico

La società è soggetta al controllo della Provincia di Napoli, quale Autorità d'Ambito, che lo esercita verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta dalla società, nonché l'esattezza, la regolarità ed economicità dell'amministrazione societaria.

Il controllo in oggetto è analogo a quello eser-

citato sui propri servizi, con le modalità previste dal presente statuto, in conformità comun-

que a quanto previsto dalla normativa di settore, dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.

In particolare, detto controllo della Provincia è effettuato attraverso i propri organi ed uffici come segue:

a) Attività di controllo preventivo e strategico .

La società ha l'obbligo di sottoporre all'approvazione della Provincia di Napoli le seguenti attività e decisioni:

1) Bilancio;

2) Relazione previsionale e programmatica;

3) Organigramma;

4) Programmi;

5) Piani finanziari ed industriali;

6) Decisioni di rilevanza determinante per l'attività sociale;

7) Modifiche statutarie, nomine, sostituzioni e poteri dei liquidatori, fusioni, acquisti di azienda, rappresentanza della società, riduzioni ed aumenti di capitale.

A tal fine, la società dovrà trasmettere alla Provincia la relativa documentazione almeno

trenta giorni prima del loro esame.

Entro tre giorni antecedenti a quello fissato

per il loro esame da parte degli organi societari, la Provincia di Napoli invierà alla società gli atti di indirizzo, ritenuti opportuni o necessari, che sono obbligatori e vincolanti.

b) Attività di monitoraggio e verifica.

Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, la società deve inviare alla Provincia di Napoli, con cadenza trimestrale, una relazione predisposta dall'organo amministrativo, corredata dal parere dell'organo di revisione, sull'an-

damento economico, patrimoniale e finanziario, sull'andamento gestionale, nonché sulle relative previsioni a breve e medio termine.

Fermo restando l'adempimento di cui al comma precedente, qualora nel corso del trimestre si verificassero eventi straordinari, non previsti nelle relazioni suddette, che possano riflettersi sull'ordinario e regolare andamento gestionale della società, soprattutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la società è tenuta ad informare immediatamente

la Provincia, relazionando su di essi. Anche detta relazione dovrà essere assistita dal parere dell'organo di revisione.

In ogni caso, a prescindere da quanto previsto nei commi che precedono, la Provincia di Napoli potrà inviare, in qualsiasi momento, atti di indirizzo vincolanti per la società.

La società, infine, adeguerà la propria struttura organizzativa e gestionale alle esigenze che emergeranno durante lo svolgimento del servizio, al fine di garantirne la massima efficienza ed economicità o che discendono da interventi normativi - comunitari e/o nazionali e/o regionali - in ottemperanza alle richieste e direttive

della Provincia.

Titolo III

Art. 14

Organi sociali

Sono organi della società:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) Il Collegio dei Sindaci

Art. 15

Assemblea dei soci

In vigore dal 30/9/2010
I soci, in sede assembleare legalmente convocata e costituita, decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti proposti da uno o più amministratori o, nell'ipotesi di pluralità di soci, da quelli proposti dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Sono riservate all'assemblea ordinaria, in ogni caso:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) l'approvazione del budget di esercizio e di investimenti eventualmente predisposto dall'Organo Amministrativo;

c) la nomina dell'organo amministrativo determinandone il compenso;

d) la nomina del Collegio Sindacale determinandone il compenso;

e) ogni determinazione sociale in merito all'azione di responsabilità contro l'Organo Amministrativo e i Sindaci;

f) le modificazioni del presente Statuto;

g) ogni altra decisione spettante per legge o per effetto del presente statuto.

Art. 16

Convocazione e costituzione assemblea dei soci

L'Assemblea è convocata preferibilmente nel Comune dove ha sede legale la società od anche altrove purché in Italia.

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario od opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta all'organo amministrativo, con l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

In ogni caso, l'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni quando partico-

lari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale lo richiedono; in quest'ultimo caso l'Organo Amministrativo deve segnalare, nella sua relazione sulla gestione o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; la stessa potrà convocarsi a mezzo lettera raccomandata, ovvero a mezzo fax o posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo ido-

neo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione dal destinatario.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materia da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui, nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza delle formalità indicate, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è

rappresentato l'intero capitale sociale ed ad essa partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'università dei soci e le sue decisioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti quanti i soci, fermo quanto disposto dagli articoli 2377 e 2379 cod.civ.

In ipotesi di irregolarità formale della convocazione, ma di presenza totalitaria dei soci,

ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga

sufficientemente informato; delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Art. 17

Partecipazione dei soci, diritto di voto e rappresentanza

A ciascun socio spetta il diritto di voto proporzionale alla sua partecipazione; hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultino iscritti nel libro soci.

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o posta elettronica con firma digitale. La delega può essere conferita anche per più assemblee, non può essere rilasciata con il nome in bianco del delegato e resta acquisita agli atti sociali.

Nel caso di Enti Locali, il legale rappresentante potrà conferire delega ad un consigliere od ad un'assessore, od anche ad un dipendente dell'Ente.

La delega non può essere conferita a dipendenti ovvero componenti degli organi di controllo o amministrativi, di società partecipate e/o controllate dagli Enti Locali soci.

Il delegato può essere revocato in ogni momento e sostituito entro e non oltre il giorno precedente l'adunanza, fatti salvi gravi motivi.

Non possono partecipare alle decisioni, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni che, ex lege, siano stati sospesi dal diritto di voto.

Art. 18

Presidenza dell'assemblea

La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente dell'organo amministrativo, in caso di sua

mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età; in caso di organo amministrativo monocratico, la Presidenza spetta all'Amministratore Unico.

In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

Ove prescritto dalla legge, nonché in ogni caso

in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite

a un Notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Art.19

Deliberazioni assemblea

L'assemblea ordinaria:

- in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;

- in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia la quota di capitale sociale presente e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

L'assemblea straordinaria:

- in prima convocazione:

delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale;

- in seconda convocazione:

delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale presente;

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto su proposta del Presidente.

Il voto deve essere palese, o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Art.20

Verbale dell'assemblea

In vigore dal 30/9/2010

Le decisioni dell'assemblea sono trascritte in verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ovvero dal Notaio se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e - anche in allegato - l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità di voto, il risultato delle votazioni e deve consentire - anche per allegato - l'identificazione dei soci favorevoli, degli astenuti e/o dei dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Titolo IV

Art. 21

Amministrazione

L'amministrazione della società può essere affidata ad un amministratore unico ovvero, ex art. 2380, comma 1, c.c., ad un Consiglio di Amministrazione composto - anche per quanto ex art. 1,

comma 729°, L.296/2006 - da 3 (tre) membri, ovvero, alternativamente, in ipotesi di aumento del capitale sociale oltre i limiti di cui alla richiamata norma, da 5 (cinque) membri.

L'Organo Amministrativo resta in carica per il periodo indicato dall'Assemblea che lo nomina, con il massimo di tre esercizi, nel rispetto di quanto di seguito stabilito.

Art. 22

Amministratore Unico.

Non possono ricoprire la carica di Amministratore Unico, quindi essere nominati, i Rappresentanti, i Consiglieri, gli Assessori, i Dirigenti e i Dipendenti della Provincia, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

La carica di Amministratore Unico è incompatibile con quella di dirigente e di dipendente della Società, nonché per chi possiede poteri di rappresentanza o di coordinamento o per chi riveste la qualifica di responsabile dei servizi, in conto proprio o di terzi, presso imprese che svolgono attività analoghe o comunque connesse agli scopi sociali.

Non può essere altresì essere nominato Amministratore Unico chi trovasi in condizioni di con-

flitto di interessi rispetto all'incarico, avendo interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli della Società (ineleggibilità e decadenza).

Art. 23

Consiglio di Amministrazione .

In ipotesi di Organo Amministrativo collegiale, la nomina e la revoca per violazione degli atti di indirizzo della Provincia ovvero per inadempimento degli obblighi in tema di controllo dei componenti, ivi compreso il Presidente, spetta

al socio Provincia di Napoli, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., in numero proporzionale alla

partecipazione al capitale sociale e quindi per l'intero allorchè la Provincia sia unico socio.

I componenti del consiglio possono anche non essere soci e devono essere scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di competenza.

Non possono ricoprire la carica di amministratori, quindi essere nominati, i Rappresentanti, i Consiglieri, gli Assessori, i Dirigenti e i Dipendenti della Provincia, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

La carica di Amministratori è incompatibile con

quella di dirigente e di dipendente della Società, nonché per chi possiede poteri di rappresentanza o di coordinamento o per chi riveste la qualifica di responsabile dei servizi, in conto proprio o di terzi, presso imprese che svolgono attività analoghe o comunque connesse agli scopi sociali.

Non può essere altresì essere nominato Amministratore chi trovasi in condizioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico, avendo interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli della Società.

Fermo restando quanto previsto al comma 2, del presente articolo, gli amministratori possono essere revocati dalla carica in qualsiasi momento anche in assenza di giusta causa, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Nel caso di Consiglio, se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e il collegio sindacale deve, entro i trenta giorni successivi, convocare con urgenza l'assemblea per la sua integrale sostituzione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Gli amministratori sono rieleggibili per un massimo di una volta.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente, comunque tra i componenti di designazione della Provincia, ed il vicepresidente, cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina.

Art. 24

Adunanza e decisioni dell'Organo Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, almeno una volta ogni trimestre, sia nella sede sociale, sia altrove prioritariamente in Italia, ovvero anche negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ovvero ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale, ma sempre con indicazione degli argomenti da iscrivere nell'ordine del giorno.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio

di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza almeno 2 (due) giorni prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o elettronico), dovrà riportare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché gli argomenti iscritti all'ordine del giorno; potrà essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e/o la posta elettronica certificata).

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e può deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in videoconferenza od anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e

di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi

documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione si-

multanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni consiliari si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono adottate con il voto favorevole della maggioran-

za dei membri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione.

In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata se riporta il voto favorevole del Presidente.

Le modalità di espressione del voto, che deve in ogni caso deve consentire l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari ovvero che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) l'identità dei partecipanti, anche in allegato;
- c) su richiesta degli intervenuti le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- d) le modalità e il risultato delle votazioni;
- e) deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei voti favorevoli, degli astenuti

o dei dissenzienti.

Ove prescritto dalla legge ed, in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Art. 25

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo, qualunque sia la struttura, compie tutti gli atti e le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea dei soci.

Nel caso di organo collegiale, il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, ex art. 2381 c.c., ad alcuni dei componenti, anche disgiuntamente.

L'Organo Amministrativo può compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale con le limitazioni e le modalità previste dalla legge e dal presente statuto.

L'Organo Amministrativo può altresì ricorrere a tutti i provvedimenti di straordinaria amministrazione in materia di salvaguardia delle ma-

trici ambientali e della loro tutela secondo le modalità previste dalla legge.

L'organo amministrativo può nominare direttori e/o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

La stipulazione dei contratti di ordinaria amministrazione il cui importo complessivo al netto di I.V.A. sia superiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila) deve essere preceduta da apposita deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci

indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Tutte le stipule di contratti il cui importo complessivo annuale e non frazionabile sia inferiore alla predetta soglia di Euro 15.000,00 (quindicimila) saranno poste in evidenza, periodicamente, nelle assemblee dei soci per la rati-

fica a mezzo comunicazione scritta redatta sulla base delle indicazioni di cui ai precedenti punti a), b) e c).

Art. 26

Amministratori Delegati

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, determinandone il compenso, le competenze ed i poteri, con le modalità e le procedure fissate dalla normativa vigente.

L'Amministratore Delegato esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti posti dalla legge e dal presente statuto.

Non sono delegabili, oltre alle competenze che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio di Amministrazione, le decisioni in materia di:

- piani di programma annuali e pluriennali;
- approvazione dei budget di esercizio e di investimenti da sottoporre all'assemblea
- convenzioni e gli accordi con gli enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della società;
- acquisto, la sottoscrizione, il trasferimen-

to a qualunque titolo di partecipazioni in altre società o enti, di obbligazioni convertibili o non convertibili, nonché di aziende o di rami di aziende;

- acquisto e/o la vendita di beni immobili e/o di diritti immobiliari

- assunzione di finanziamenti

- concessione di garanzie a favore di terzi

Art. 27

Rappresentanza societaria

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato, ovvero, su mandato del Presidente, ad un altro componente o al Direttore Generale;

- ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.

In caso di nomina di un Amministratore Unico la rappresentanza spetterà al medesimo.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri

determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 28

Indennità degli amministratori

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata un'indennità annua complessiva che verrà determinata dall'assemblea, in occasione della nomina o con apposita decisione.

Nel caso in cui gli amministratori siano inve-

stiti di particolari cariche la relativa indennità, se riconosciuta dall'assemblea, sarà de-

terminata dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 29

Direttore generale

L'organo amministrativo può nominare, anche tra persone ad esso estranee, un Direttore Generale, determinandone il compenso, le competenze e i poteri.

Art.30

Comitati tecnico-scientifici

L'organo amministrativo può nominare Comitati costituiti da un numero di membri variabile da

tre a cinque, di cui uno - con funzioni di Presidente - esperti in materie giuridico-aziendali, tecnico-scientifiche, ovvero in materie afferenti la salvaguardia e la tutela dell'ambiente.

I Comitati si riuniscono su convocazione dei loro Presidenti presso la sede sociale od anche in altra sede purché nel territorio nazionale.

I Comitati operano collegialmente e svolgono funzioni consultive, rilasciando pareri obbligatori e non vincolanti.

I componenti dei comitati percepiscono, oltre il rimborso spese, una indennità determinata alla loro nomina.

Art. 31

Il collegio sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente e due membri supplenti, scelti tra i revisori contabili iscritti negli albi istituzionali, la cui nomina e revoca spetta al socio Provincia di Napoli, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., in numero proporzionale alla partecipazione al capitale sociale e quindi per l'intero allorchè la Provincia sia unico socio.

Esso resta in carica per tre esercizi, e scade alla data della delibera di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui esso è stato ricostituito.

I componenti l'organo di controllo sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco o Revisore e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condi-

zioni previste dall'art. 2399 d.c.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco subentrano i supplenti in ordine di età.

I nuovi sindaci restano in carica fino deliberazione dell'assemblea per l'integrazione del collegio, decisione da adottarsi nei successivi trenta giorni.

I nuovi sindaci vedranno scadere la propria nomina unitamente con quelli in carica.

In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal Sindaco più anziano.

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di

cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita, inoltre, il controllo contabile di cui agli artt. 2409 bis e ter c.c.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere

prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di fare i-
scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

I sindaci che senza giustificato motivo non assistano alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da

tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale, l'organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Titolo V

Art. 32

Esercizi sociali, bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'or-

gano amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti

formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi ai sensi dei precedenti

artt. 15 e seguenti, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero

entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in

quest'ultimo caso gli amministratori devono segnalare nella loro relazione o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma ab-

breviata le ragioni della dilazione.

Il bilancio prima della presentazione all'Assem-

blea deve essere trasmesso all'organo di controllo analogo per informativa.

Art. 33

Destinazione degli utili

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sull'accantonamento degli utili in altre riserve statutarie ovvero ne delibera la destinazione.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultati dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

Titolo VI

Art. 34

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento anticipato volontario della so-

In vigore dal 30/9/2010

cietà è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

Nel caso di cui al precedente comma 1, nonché quando si verifichi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge, l'assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di fun-

zionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assem-

blea presa con le maggioranze richieste per le
modificazioni del presente Statuto.

Per gli effetti della revoca si applica l'art.
2487 ter c.c.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle
assemblee e sugli organi amministrativi e di
controllo, si applicano, in quanto compatibili,
anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui
al libro V, capo VIII, c.c.

Titolo VII

In vigore dal 30/9/2010
Art. 35
Società unipersonali

Le disposizioni del presente statuto si applica-
no anche nel caso in cui la società abbia un u-
nico socio, se e in quanto non presuppongano ne-
cessariamente una pluralità di soci e se ed in
quanto compatibili con le vigenti norme di legge
in tema di società unipersonale.

Art. 36

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto
valgono le norme di legge in materia di società
per azioni.

FIRMATO:

CORRADO CATENACCI

NOTAIO GABRIELLA de BELLIS - COADIUTORE - SEGUE

SIGILLO

In vigore dal 30/9/2010